

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CANDIANI)

Roma, 4 agosto 2021

Sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti, riferiti ai disegni di legge:

(1231) *Urania Giulia Rosina PAPTHEU ed altri. - Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo*

(2039) *VERDUCCI ed altri. - Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative*

(2090) *Lucia BORGONZONI. - Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo*

(2127) *NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*

(2218) *CANGINI ed altri. - Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, recanti misure per la tutela, il riconoscimento e la valorizzazione dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, e i relativi emendamenti;

considerato che il nuovo testo unificato si compone di 22 articoli suddivisi in 7 capi e che l'articolo 1 enuncia i principi che informano il provvedimento, che fanno riferimento, tra l'altro, all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale assicura il contributo dell'Unione al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, anche favorendo la cooperazione in ogni aspetto della cultura e della creazione artistica e letteraria, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)), il quale invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica europea;

considerato che il provvedimento si pone in linea con le diverse iniziative avviate dall'Unione europea in questo ambito, tra cui in particolare la relazione su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI)) del 30 novembre 2016 e la comunicazione della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova agenda europea per la cultura" del 22 maggio 2018;

considerato che gli articoli 12 e 13 del nuovo testo unificato prevedono l'istituzione rispettivamente del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, ai quali possono ottenere l'iscrizione anche cittadini di altri Stati membri dell'UE o di Stati terzi;

Al Presidente
delle Commissioni 7^a e 11^a riunite
SEDE

considerato, inoltre, che l'articolo 19 prevede un credito d'imposta da riconoscere alle imprese di produzione teatrale in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale;

rilevato, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 651/2014, all'articolo 53, dichiara compatibili con il mercato interno, e quindi esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, gli aiuti per la cultura, tra cui il settore teatrale, specificando ai paragrafi 7 e 8, che "l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione" e che, in alternativa, "per gli aiuti che non superano 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili";

valutati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato;

rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Stefano Candiani